

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1504-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE AVELLONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
di concerto col Ministro del Tesoro
e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1978

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica concernente l'anticipazione sui miglioramenti
economici e l'integrazione della tredicesima mensilità a
favore del personale delle Aziende dipendenti dal Mini-
stero delle poste e delle telecomunicazioni

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1979

ONOREVOLI SENATORI. — In attuazione dell'accordo del gennaio 1977, che ha fissato in lire 50.000 il miglioramento economico *pro-capite* da assicurare al personale statale per il rinnovo contrattuale 1976-1978 ed in relazione a quanto già concordato tra Governo e sindacati in materia di tredicesima mensilità per l'anno 1978 per il personale di altre pubbliche amministrazioni, il 9 agosto 1978 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e SINDIP si è convenuto di corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con l'esclusione del personale rivestito delle qualifiche dirigenziali, a far tempo dal 1° maggio 1978, la somma di lire 10.000 mensili lorde a titolo di anticipazione sui miglioramenti derivanti dal rinnovo contrattuale 1976-1978 nonché una integrazione sulla tredicesima mensilità a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, così costituita:

- 1) dall'anticipazione di lire 10.000;
- 2) dall'aggiunta di lire 45.000 di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

3) da una mensilità dell'indennità pensionabile di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728.

Il presente disegno di legge, come conseguenza dei meccanismi di contrattazione previsti dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ha lo scopo di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo 9 agosto 1978, mentre con l'articolo 2 estende l'integrazione di lire 45.000 della 13^a mensilità al personale postelegrafonico con qualifiche dirigenziali a partire dal 1978, tenuto conto che la medesima integrazione è stata già corrisposta ai dirigenti postelegrafonici per l'anno 1977 in applicazione della legge 14 aprile 1977, n. 112.

La 8^a Commissione, esaminato il disegno di legge, ha dato mandato al relatore di sollecitarne l'approvazione con l'introduzione di un articolo aggiuntivo, proposto dalla Commissione bilancio per esigenze di ordine contabile, in base al quale sugli stanziamenti recati dal provvedimento per l'anno finanziario 1978 possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge.

AVELLONE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

24 gennaio 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

VITTORINO COLOMBO

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

24 gennaio 1979

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che dopo l'articolo 4 venga aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per l'anno finanziario 1978 possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima ».

Tale modifica si rende necessaria in quanto l'anno finanziario 1978 è già trascorso.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 35.950 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 9 agosto 1978 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e del SINDIP per la corresponsione ai dipendenti delle Aziende postelegrafoniche, con esclusione di quelli muniti di qualifiche dirigenziali, di una somma di lire 10 mila mensili, a partire dal 1° maggio 1978, a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del predetto ordinamento;

b) all'attribuzione del beneficio di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità spettante al personale con qualifiche dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è integrato di lire 45.000, con gli stessi criteri previsti nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

La somma di lire 10.000 e le integrazioni della tredicesima mensilità, di cui alla presente legge, sono assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei dipen-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

denti delle Aziende postelegrafoniche, per la liquidazione del trattamento di quiescenza si considera la base pensionabile vigente al 31 dicembre 1977.

Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si considera la retribuzione computabile con la esclusione dell'acconto di lire 10.000 di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 33.200 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 2.750 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede con sovvenzioni del Ministero del tesoro, a fronte delle quali sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per l'anno finanziario 1978 possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.